

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111

Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.



Seduta N° 426

Adunanza 25 GENNAIO 2024

Il giorno 25 del mese di gennaio duemilaventiquattro alle ore 13:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 8-8111/2024/XI

OGGETTO:

Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.

A relazione di: (Cirio), Carosso

Premesso che:

- la disciplina dei controlli interni, dettata dal D.Lgs. 286/1999, è stata nel corso dell'ultimo decennio profondamente innovata e valorizzata dal legislatore statale, il quale - nell'ottica di ottimizzare e rendere più efficiente il lavoro nel pubblico impiego (v. D.Lgs. 150/2009), di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica (v. D.Lgs. 118/2011, D.L. 174/2012, conv. con L. 213/2012) e di rendere l'azione amministrativa più trasparente ed efficiente (v. L. 190/2012) - ha collocato i controlli interni in un sistema integrato, orientato al miglioramento della qualità delle attività e al soddisfacimento delle esigenze della collettività;

- al fine di fornire un quadro organico di regole attuative dei vari interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo, la Giunta regionale, con deliberazione del 17 ottobre 2016 n. 1-4046, ha ricondotto ad unitarietà il sistema dei propri controlli interni, approvando la "Disciplina del sistema dei controlli interni" prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del Comitato di coordinamento dei controlli interni (articolo 36);

- per effetto della riforma organizzativa delle strutture regionali approntata con la legge regionale 9 luglio 2020, n.15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale Collegato) e con le deliberazioni della Giunta regionale del 29 ottobre 2019 n. 4-439 e del 4 febbraio 2020, n. 1-975, la Giunta regionale ha parzialmente innovato la D.G.R. n. 1-4046 del 2016 con la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021, adeguando in particolare la composizione e le competenze del Comitato

coordinamento dei controlli interni al rinnovato assetto organizzativo;

- con la Legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 è stato istituito l'Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL) con il compito di “verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale”;

- con la deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2022, n. 38-6152 recante “*Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017*” sono state approvate nuove disposizioni in ordine alle attività di ragioneria relative allo svolgimento del controllo contabile preventivo sui provvedimenti dirigenziali.

Dato atto che:

- a fronte del nuovo quadro organizzativo e dispositivo sopra delineato, si è reso necessario intervenire sulla disciplina dei controlli interni, come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione e, in particolare:

- introducendo un controllo specifico sulle società partecipate dalla Regione Piemonte;
- aggiornando parzialmente le disposizioni sul controllo contabile al fine di renderle coerenti con il regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (recante la disciplina dell'ordinamento contabile regionale);
- introducendo le modalità di gestione delle segnalazioni sospette in materia di antiriciclaggio;
- intervenendo sulle altre tipologie di controllo al fine di armonizzarne la disciplina rispetto al nuovo assetto organizzativo.

Dato atto altresì che:

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la Regione Piemonte, sulla base dei decreti emanati dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure, risulta ad oggi assegnataria di finanziamenti PNRR/PNC pari a oltre 1,5 miliardi di euro - importi che sono destinati ad aumentare - ed è soggetto responsabile (c.d. Soggetto Attuatore o Amministrazione Attuatrice) di centinaia di progetti/interventi in virtù dei medesimi Decreti Ministeriali, l'attuazione dei quali, a seconda dei casi, è demandata direttamente all'ente, o indirettamente, qualora dell'attuazione vengano incaricati soggetti terzi (c.d. Soggetti Attuatori di secondo livello, soggetti sub-attuatori, soggetti attuatori delegati o beneficiari), del cui operato la Regione Piemonte è comunque responsabile;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (EU) n. 2021/241 e ss.mm.ii. e la normativa a questo applicabile – tra cui si citano il D.L. 77/2021, così come modificato dal D.l. n.13/2023 e ss.mm.ii., la Circolare MEF-RGS (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” e ss.mm.ii. e le linee guida (con relativi Allegati) ad essa allegate – prevedono, nell'ambito del sistema dei controlli, l'effettuazione da parte del Soggetto Attuatore di:

- controlli di regolarità amministrativo-contabile e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse;
- controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi;

- controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile al PNRR;
- verifiche e attestazioni propedeutiche alla rendicontazione e al caricamento della documentazione sull'applicativo ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato;

- la D.G.R. n. 3 – 6765 del 7 aprile 2023, che definisce il sistema di Governance PNRR/PNC regionale, demanda a un successivo provvedimento la modifica della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli” e s.m.i., al fine di prevedere l'integrazione dei controlli discendenti dalle disposizioni specifiche in materia di PNRR, confermando l'assetto tuttora presente – nel caso di controlli già previsti dal sistema regionale – o integrandolo, laddove necessario, per garantire l'ottemperanza ai principi e alle norme a questo relativi;

omissis dall'esame degli obblighi assunti dalla Regione Piemonte, come Soggetto Attuatore PNRR in rapporto al sistema dei controlli interni, come declinato nel predetto Allegato A, risulta necessario meglio dettagliare alcuni controlli specifici discendenti direttamente dalla normativa PNRR, anche con riferimento Struttura incaricata del loro svolgimento;

- risulta dunque necessario individuare azioni atte a rafforzare il sistema di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate, al fine di garantire la prevenzione e il contrasto di irregolarità gravi nello specifico contesto del PNRR e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 241/2021 e ss.mm.ii.;

- è pertanto necessario integrare la disciplina dei controlli interni con la descrizione delle procedure e degli strumenti operativi di autocontrollo - a implementazione e a integrazione, laddove necessario, della disciplina stessa di cui all'allegato A - in capo a Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

- restano salvi gli eventuali obblighi specifici di controllo previsti negli atti sottoscritti con le Amministrazioni Centrali titolari delle misure PNRR, nei casi in cui la Regione, pur non rivestendo il ruolo di Soggetto Attuatore, sia chiamata a svolgere altre funzioni a garanzia della corretta attuazione delle misure di cui trattasi;

- ai Progetti/Interventi cofinanziati con risorse a valere sul PNRR e sul Piano Nazionale Complementare (PNC), di cui al D.L. n. 59 del 6 maggio 2021 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021), si applicano le medesime regole di cui all'Allegato B al presente provvedimento e, per quanto riguarda i Progetti/Interventi finanziati esclusivamente dal PNC, si applica *omissis* l'Allegato A alla presente deliberazione, unitamente alle eventuali ulteriori disposizioni delle Amministrazioni centrali di riferimento;

- le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” costituiscono disciplina adempimentale propria non specificatamente richiamata nell'Allegato B.

Dato atto che gli allegati alla presente deliberazione sono stati preventivamente comunicati all'Organismo regionale di controllo collaborativo (Orecol) in data 18 gennaio 2024 alla luce delle competenze esercitate dall'Organismo stesso ai sensi della legge regionale n. 27 del 2021.

Acquisita, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2008, l'intesa con l'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale in data 25 gennaio 2024 (prot. n. 2025).

Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di approvare la “Disciplina del sistema dei controlli interni” di cui all’Allegato A, revocando le deliberazioni della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361, nonchè di approvare “Il sistema di autocontrollo di Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, di cui all’Allegato B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Visti:

- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- la L. 6 novembre 2012, n. 190;
- la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare la “Disciplina del sistema dei controlli interni” di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare “Il sistema di controllo di Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii., di cui all’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che l’Allegato B non sostituisce la conoscenza e l’applicazione della normativa di riferimento completa, dei rispettivi Atti d’obbligo/Convenzioni firmati tra l’Amministrazione centrale titolare ed il Soggetto Attuatore e del Sistema di Gestione e Controllo (di seguito anche “Si.Ge.Co.”) con i relativi Allegati (con particolare riferimento alle Linee guida/Indicazioni operative per i Soggetti Attuatori) predisposti delle singole Amministrazioni centrali titolari delle Misure PNRR, allo scopo di individuare prontamente gli obblighi aggiuntivi;
- che restano salvi gli eventuali obblighi specifici di controllo previsti negli atti sottoscritti con le Amministrazioni Centrali titolari delle misure PNRR, nei casi in cui la Regione, pur non rivestendo il ruolo di Soggetto Attuatore, sia chiamata a svolgere altre funzioni a garanzia della corretta attuazione delle misure di cui trattasi;
- di disporre che ai Progetti/Interventi cofinanziati con risorse a valere sul PNRR e sul Piano Nazionale Complementare (PNC), di cui al D.L. n. 59 del 6 maggio 2021 (convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021), si applicano le medesime regole di cui all'Allegato B al presente provvedimento e, per quanto riguarda i Progetti/Interventi finanziati esclusivamente dal PNC, si applicano l'Allegato A alla presente deliberazione, unitamente alle eventuali ulteriori disposizioni delle Amministrazioni centrali di riferimento;

- di revocare le deliberazioni della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8111-2024-All_1-Allegato_A_Disciplina_die_controlli_interni.pdf
DGR-8111-2024-All_2-AllegatoB_Disciplinadeicontrolliinterni_def.pdf



2.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

**DISCIPLINA DEL SISTEMA
DEI CONTROLLI INTERNI**

Indice generale

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 (Finalità).....	1
Art. 2 (Ambito di applicazione).....	1
Art. 3 (Tipologie di controllo).....	1
TITOLO 2 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO	1
Paragrafo 1 Controllo preventivo di regolarità amministrativa.....	1
Art. 4 (Finalità).....	1
Art. 5 (Oggetto).....	2
Art. 6 (Struttura competente).....	2
Paragrafo 2 Controllo preventivo di regolarità contabile.....	2
Art. 7 (Finalità).....	2
Art. 8 (Oggetto e modalità).....	3
Art.9 (Struttura competente).....	3
Paragrafo 3 Controllo di legittimità.....	3
Art. 10 (Finalità).....	3
Art.11 (Oggetto e modalità).....	4
Art. 12 (Struttura competente).....	4
TITOLO 3 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO	4
Paragrafo 1 Controllo successivo amministrativo.....	4
Art. 13 (Finalità).....	4
Art. 14 (Oggetto).....	5
Art. 15 (Struttura competente).....	5
Art. 16 (Campionamento).....	5
Paragrafo 2 Controllo di gestione.....	5
Art. 17 (Finalità).....	5
Art. 18 (Oggetto e modalità).....	5
Art. 19 (Risultati del controllo di gestione).....	6
Art. 20 (Struttura competente).....	7
Paragrafo 3 Controllo strategico.....	7
Art. 21 (Finalità e oggetto).....	7
Art. 22 (Modalità e risultati).....	7
Art. 23 (Struttura competente).....	8
Paragrafo 4 Controllo sulle società partecipate e controllo analogo.....	8
Art. 24 (Finalità).....	8
Art. 25 (Modalità).....	8
Art. 26 (Struttura competente).....	8
Paragrafo 5 Audit Interno.....	8
Art. 27 (Funzione e struttura competente).....	8
Art. 28 (Rapporto di collaborazione).....	9
Art. 29 (Piano di Audit Interno).....	9

TITOLO 4 ALTRE TIPOLOGIE DI CONTROLLO	9
Paragrafo 1 Ciclo della performance.....	9
Art. 30 (Finalità).....	9
Art. 31 (Oggetto).....	9
Art. 32 (Struttura competente).....	10
Paragrafo 2 Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.....	10
Art.33 (Finalità e oggetto).....	10
Art. 34 (Competenza).....	10
Paragrafo 3 Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio.....	11
Art. 35 (Finalità e oggetto).....	11
TITOLO 5 RACCORDO DEI CONTROLLI INTERNI	11
Paragrafo 1 Comitato di raccordo dei controlli interni.....	11
Art. 36 (Finalità).....	11
Art. 37 (Composizione e funzionamento).....	11
TITOLO 6 INDIRIZZI, RACCORDO E PUBBLICITÀ	12
Paragrafo 1 Organismo regionale di controllo collaborativo (ORECOL).....	12
Art. 38 (Finalità).....	12
Art. 39 (Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e con gli altri soggetti titolari di funzioni di controllo).....	12
Art. 40 (Pubblicazione delle relazioni).....	12

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità, gli strumenti e le procedure dei controlli interni diretti a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il sistema dei controlli interni si esplica nei confronti dell'azione dell'Amministrazione regionale e, per alcune tipologie di controllo, nei confronti delle società partecipate (in controllo) e degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing".

Art. 3
(Tipologie di controllo)

1. Il sistema dei controlli interni si articola in:
- a) controllo di regolarità amministrativa;
 - b) controllo di regolarità contabile;
 - c) controllo di legittimità;
 - d) controllo di gestione;
 - e) controllo strategico;
 - f) controllo sulle società partecipate;
 - g) controllo analogo;
 - h) audit interno;
 - i) valutazione delle prestazioni del personale dirigente;
 - j) monitoraggio e vigilanza sull'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione previsto nell'apposita sezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;
 - k) valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse al gestore ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

TITOLO 2
CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

Paragrafo 1
Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Art. 4
(Finalità)

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa consiste nel verificare:
- a) il rispetto della normativa di riferimento;
 - b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;

- c) la correttezza e regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
- d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
- e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto;
- f) l'imparzialità, con particolare riferimento all'individuazione dei contraenti e dei beneficiari;
- g) il rispetto degli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e nei precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto compatibili;
- h) il non aggravamento e rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- i) il rispetto delle garanzie di partecipazione, ove previste;
- j) il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 5 (Oggetto)

1. Il controllo ha come oggetto le proposte di deliberazione della Giunta regionale (DGR) che non siano meri atti di indirizzo politico, le proposte di decreto (DPGR) o ordinanza del Presidente della Giunta regionale e le determinazioni dirigenziali.

Art. 6 (Struttura competente)

1. Il controllo sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di decreto del Presidente della Giunta regionale è attuato con l'attestazione congiunta del direttore e del dirigente sottoscrittori della proposta in ordine alla regolarità amministrativa della stessa. In caso di motivata assenza della suddetta attestazione, l'Organo politico può assumere il provvedimento, purché integrato da adeguata motivazione circa le ragioni che inducono a superare i rilievi formulati dalla struttura proponente.

2. La regolarità amministrativa della determinazione dirigenziale è attestata dal dirigente responsabile dell'adozione dell'atto, con apposita dichiarazione da inserire nel testo del provvedimento.

Paragrafo 2 Controllo preventivo di regolarità contabile

Art. 7 (Finalità)

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile è finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente al ciclo del bilancio di entrata e di spesa. Il controllo condiziona l'adozione degli atti degli organi politici e dei dirigenti che, in ragione delle implicazioni previste, abbiano riflessi sulle entrate o sulle spese del bilancio regionale. In particolare consiste nel verificare:

- a) la produzione di effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- b) la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo;
- c) l'esistenza del presupposto dal quale sorge l'obbligazione;
- d) la certezza che l'impegno di spesa regolarmente assunto con determinazione dirigenziale assicuri la copertura agli oneri determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;

- e) la conformità alle norme fiscali;
- f) il rispetto delle norme nazionali e regionali di contabilità e dei relativi regolamenti regionali;
- g) la sussistenza degli elementi costitutivi dell'entrata eventualmente correlata alla spesa;
- h) l'attestazione di copertura nel bilancio per le spese comportanti un impegno su più annualità;
- i) la corrispondenza dei requisiti del beneficiario a quelli riportati nell'atto che prevede la concessione di contributi, sovvenzioni, esenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici diretti e indiretti.

Art. 8

(Oggetto e modalità)

1. Le proposte di decreto e di ordinanza del Presidente della Giunta regionale sono ordinariamente soggette al rilascio del visto di regolarità contabile.
2. Le determinazioni dirigenziali con effetti sul bilancio finanziario o sul patrimonio dell'Ente sono soggette al rilascio del visto di regolarità contabile. Qualora la determinazione dirigenziale non presenti i requisiti di regolarità contabile, il visto viene negato con motivazione e la determinazione dirigenziale è rimandata alla Direzione proponente.
3. Le proposte di deliberazione della Giunta regionale sono soggette alla verifica di regolarità contabile anche se prive di effetti contabili diretti, al fine di evitare che determinino significativi effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale; allo scopo i provvedimenti devono contenere una specifica attestazione da parte del dirigente istruttore.
4. L'esito positivo del controllo si esprime attraverso l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario o altro responsabile individuato nell'ambito dell'organizzazione; laddove il soggetto preposto al controllo ravvisi una non adeguata considerazione di tali aspetti nei documenti programmatici, nega il visto contabile dandone motivazione.
5. In caso di mancato e motivato rilascio del visto contabile, l'organo politico non può assumere il provvedimento.

Art.9

(Struttura competente)

1. Il controllo di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e sulle proposte di decreti e ordinanze del Presidente della Giunta, nonché sulle determinazioni dirigenziali, spetta a un Dirigente della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio o ai funzionari delle ragionerie decentrate.

Paragrafo 3

Controllo di legittimità

Art. 10

(Finalità)

1. Il controllo di legittimità è un controllo giuridico finalizzato a garantire la legittimità, la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa a supporto della Giunta regionale e del suo Presidente. Ha natura collaborativa ed è rivolto altresì ad assicurare l'armonizzazione dell'attività amministrativa.

Art.11
(Oggetto e modalità)

1. Il controllo è svolto sulle proposte di deliberazione della Giunta che non costituiscono meri atti di indirizzo politico, già munite dell'attestazione di regolarità amministrativa e del visto di regolarità contabile e pervenute almeno 5 giorni lavorativi prima della predisposizione dell'Ordine del giorno della seduta di Giunta, salvo diversa disposizione motivata del Responsabile del Settore Segreteria della Giunta regionale. L'esame delle proposte viene effettuato secondo l'ordine cronologico di arrivo alla competente struttura organizzativa di cui all'art. 12. Con l'inserimento della proposta nell'Ordine del giorno, il controllo di legittimità si considera concluso positivamente.

2. In caso di rilievi da parte della struttura competente di cui all'art. 12, tali da non consentire l'iscrizione della proposta nell'Ordine del giorno, gli stessi verranno comunicati alla struttura proponente al più tardi nella stessa data di predisposizione dell'Ordine del giorno. Soltanto a seguito del superamento di tali rilievi, la proposta viene inserita nell'Ordine del giorno della prima seduta utile di Giunta.

3. L'inserimento di una proposta di deliberazione della Giunta nell'Ordine del giorno senza il preventivo controllo di legittimità può essere richiesto soltanto in casi eccezionali di motivata urgenza.

4. Il controllo è svolto sulle proposte di decreto o di ordinanza del Presidente della Giunta già munite dell'attestazione di regolarità amministrativa e contabile e del visto di regolarità contabile. Con la trasmissione della proposta, da parte della competente Struttura organizzativa di cui all'art. 12 per la firma del Presidente, il controllo di legittimità si considera concluso positivamente. In caso di rilievi formulati dalla struttura competente di cui all'art. 12, la stessa provvede ad inviare alla struttura proponente una comunicazione in merito. Soltanto a seguito del superamento di tali rilievi, la proposta è sottoposta a cura del Settore Segreteria della Giunta alla firma del Presidente.

Art. 12
(Struttura competente)

1. Il controllo di legittimità è svolto dal Settore Segreteria della Giunta regionale, ovvero dal Settore competente in materia.

TITOLO 3
CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

Paragrafo 1
Controllo successivo amministrativo

Art. 13
(Finalità)

1. Il controllo successivo amministrativo di secondo livello consiste nel verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e delle procedure di formazione degli stessi.

2. Il controllo è finalizzato all'attuazione di un processo di miglioramento continuo degli atti e dei procedimenti nonché alla eventuale modifica, annullamento o revoca degli atti, da parte delle strutture regionali competenti.

3. Il controllo successivo amministrativo non si estende alle verifiche di tipo contabile.

Art. 14
(Oggetto)

1. Il controllo ha come oggetto le determinazioni dirigenziali.

Art. 15
(Struttura competente)

1. Il controllo successivo amministrativo è svolto dal Settore Programmazione, controlli e privacy, ovvero dal Settore competente in materia.
2. Il Settore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, redige una relazione sugli esiti dei controlli svolti.
3. Qualora siano selezionate determinazioni dirigenziali adottate dal Responsabile della Direzione a cui appartiene il Settore di cui al comma 1, l'esito del controllo è trasmesso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, per ogni ulteriore valutazione.

Art. 16
(Campionamento)

1. Il controllo successivo amministrativo è svolto, di norma, a campione mediante estrazione casuale con l'eventuale supporto di procedure informatiche.

Paragrafo 2
Controllo di gestione

Art. 17
(Finalità)

1. Il Controllo di gestione:
 - a) è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di correzione;
 - b) supporta la programmazione finanziaria, che costituisce presupposto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - c) cura la sintesi dei risultati di gestione mediante periodici report interni.

Art. 18
(Oggetto e modalità)

1. Allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, il controllo di gestione:
 - a) effettua l'analisi e il reporting di monitoraggio dei dati del bilancio regionale nel corso della gestione finanziaria;
 - b) elabora la reportistica relativa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili delle strutture della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - c) supporta l'attività del Nucleo di valutazione su richiesta del medesimo;
 - d) elabora relazioni periodiche e comunque ogni qual volta vengano richieste dagli Organi Istituzionali o dalle Direzioni, riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi o progetti.

2. I risultati dell'azione amministrativa sono inoltre rilevati anche mediante la rendicontazione sociale.
3. Il controllo di gestione assume quali parametri di riferimento gli atti di pianificazione e programmazione dell'Ente e, in particolare:
 - a) il Documento di economia e finanza regionale (DEFER);
 - b) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
 - c) il Bilancio di previsione finanziario;
 - d) il Documento tecnico di accompagnamento;
 - e) il Rendiconto generale.
4. La verifica di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare riguardo all'analisi dei costi/benefici dell'azione amministrativa, può essere effettuata con riferimento a particolari esigenze emerse in relazione a specifici interventi, progetti ed attività, a richiesta di ciascun Direttore dell'Ente.
5. Nell'ambito del controllo di gestione, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione, come previsto nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, di cui all'all. 4/1 del medesimo decreto legislativo. Esso è redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al Bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al Rendiconto della gestione, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria.
6. Oltre agli indicatori previsti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio potrà determinare ulteriori indicatori di quantità di efficienza e di efficacia.
7. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio viene adottato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione e dall'approvazione del Rendiconto e comunicato al Consiglio.
8. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione «Amministrazione trasparente».

Art. 19

(Risultati del controllo di gestione)

1. La verifica sull'andamento complessivo delle attività gestionali e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati si svolge con cadenza almeno semestrale.
2. La relazione annuale sui risultati del controllo di gestione viene trasmessa dal Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie di cui all'art. 20 al Nucleo di valutazione, al Collegio dei revisori dei conti, all'Organismo regionale di controllo collaborativo (Orecol) e ai Direttori regionali entro il mese di febbraio di ciascun anno.
3. La relazione deve contenere i risultati delle verifiche e le azioni di miglioramento da porre in essere e, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) l'analisi del grado di realizzazione degli obiettivi, secondo le previsioni del Piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO) e nel rispetto degli indicatori di risultato, evidenziandone eventuali scostamenti;
 - b) lo stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate, per la parte finanziaria, rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni;

c) la verifica delle attività più significative dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi e delle eventuali entrate.

4. Ad esito dell'attività di Controllo di gestione possono essere emessi pareri, proposte, valutazioni e relazioni alla Giunta regionale, ai responsabili delle strutture della Giunta regionale dirette ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 20

(Struttura competente)

1. Il controllo di gestione è svolto dal Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie incardinato presso la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, ovvero dal Settore competente in materia.

Paragrafo 3

Controllo strategico

Art. 21

(Finalità e oggetto)

1. La funzione di Controllo strategico, partendo dall'analisi del contesto di riferimento di specifici ambiti in cui la Regione opera e della sua evoluzione nel tempo, ed attraverso il controllo dell'attuazione delle priorità strategiche di legislatura, monitora la congruenza fra queste ultime e i risultati conseguiti.

2. L'analisi di contesto consente, previa l'individuazione di indicatori rappresentativi delle condizioni e dei fenomeni su cui si intende incidere ed il relativo monitoraggio, la valutazione dell'impatto delle politiche poste in essere.

3. Il controllo dell'attuazione delle priorità strategiche, è volto ad individuare eventuali scostamenti tra obiettivi strategici prefissati e i risultati conseguiti, evidenziandone cause e responsabilità e predisponendo gli idonei interventi correttivi.

4. Il Controllo strategico può estendersi alla valutazione del contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici regionali dei soggetti appartenenti al gruppo Regione Piemonte.

Art. 22

(Modalità e risultati)

1. La funzione di Controllo strategico è esercitata mediante un complesso di strumenti che vanno dall'analisi di contesto, alla programmazione fino alla verifica sul conseguimento degli obiettivi di legislatura ed alla valutazione dell'efficacia dell'azione regionale.

2. Il Controllo strategico viene effettuato sulla base degli indicatori di contesto individuati nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) all'interno degli obiettivi strategici e degli obiettivi assegnati ai Direttori regionali. A tale scopo, la struttura deputata al controllo strategico può avvalersi del supporto del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie e del supporto di enti strumentali dell'ente per l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi di informazioni statistiche volte a consentire l'esercizio della funzione di controllo strategico.

3. Gli esiti dell'attività di implementazione e verifica del controllo strategico sono presentati ai Direttori mediante un report di sintesi che riporta gli obiettivi conseguiti e la congruità rispetto agli obiettivi attesi. Gli esiti del controllo strategico, accompagnati da apposita relazione, sono inoltre trasmessi annualmente, entro il mese di febbraio, al Nucleo di valutazione, alla Giunta regionale al fine della predisposizione del Documento di economia e finanza regionale (DEF) e all'Orecol.

Art. 23

(Struttura competente)

1. Il controllo strategico è coordinato dalla Direzione della Giunta regionale, tramite il Settore Programmazione, controlli e privacy, ovvero dal Settore competente in materia, e il supporto di tutte le articolazioni organizzative cui spetta la programmazione e l'attuazione delle politiche regionali.

Paragrafo 4

Controllo sulle società partecipate e controllo analogo

Art. 24

(Finalità)

1. I controlli sulle società partecipate e sugli organismi partecipati operanti in regime di "in house providing" sono diretti prioritariamente a verificare la coerenza dell'azione e dell'organizzazione dell'organismo controllato alle direttive della Regione.

Art. 25

(Modalità)

1. Le finalità dei controlli sono perseguite attraverso l'emanazione di indirizzi e direttive regionali nonché attraverso il vaglio delle decisioni più rilevanti assunte dall'organismo controllato. Il controllo è esercitato altresì attraverso le previsioni indicate nelle fonti regolative del rapporto societario (Statuto e Patti Parasociali).

Art. 26

(Struttura competente)

1. Fermo restando il ruolo di indirizzo della Giunta regionale all'attività di controllo partecipano, secondo le rispettive competenze, le Direzioni cui sono intestate funzioni generali in materia di organizzazione dell'ente, affari Istituzionali, risorse finanziarie e bilancio, nonché le singole direzioni committenti per quanto riguarda i singoli specifici affidamenti. L'attività di controllo analogo è coordinata dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate, ovvero dal Settore competente in materia, cui compete altresì la cura dei rapporti di natura societaria con i suddetti organismi.

2. Sede consultiva e di raccordo fra le diverse competenze e materie sopra richiamate per lo svolgimento del controllo analogo è il Comitato interno sul controllo analogo costituito con apposito provvedimento.

Paragrafo 5

Audit Interno

Art. 27

(Funzione e struttura competente)

1. La funzione di Audit Interno della Regione Piemonte è esercitata dal settore Programmazione, controlli e privacy, ovvero dal Settore competente in materia.

2. La funzione di Audit Interno ha il compito di assistere il Presidente e la Giunta regionale nelle attività di verifica e valutazione periodica delle procedure interne delle strutture della Giunta regionale.

3. La funzione di Audit Interno è esercitata fornendo valutazioni indipendenti in merito all'effettivo funzionamento dei processi di controllo interno delle strutture della Giunta regionale, nonché sulla gestione dei rischi, mediante analisi, valutazioni e raccomandazioni, avendo quale riferimento la legislazione vigente e le migliori prassi nazionali ed internazionali in materia di controllo interno e di Audit Interno.

4. La funzione di Audit Interno non si estende alle attività riferite al Consiglio Regionale (ex art. 70 dello Statuto regionale), al Sistema Sanitario Regionale, alle Società Partecipate dalla Regione Piemonte e alla valutazione sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e agli obblighi di trasparenza.

Art. 28

(Rapporto di collaborazione)

1. Le strutture della Giunta regionale sottoposte ad audit collaborano mediante:

- a) la messa a disposizione, nei tempi concordati, dei dati e delle informazioni richieste, preferibilmente su idoneo supporto informatico, anche in occasione di interviste;
- b) l'elaborazione tempestiva di riscontri e/o di azioni migliorative in risposta ai rilievi e suggerimenti elaborati dalla funzione di audit interno;
- c) l'informativa in merito a riorganizzazioni e progetti speciali che comportino un cambiamento nel profilo dei rischi e del sistema di controllo interno a livello di intera organizzazione, di Direzione e di Settore.

Art. 29

(Piano di Audit Interno)

1. Il Settore Programmazione, controlli e privacy, ovvero dal Settore competente in materia, predispone il progetto di Piano triennale di Audit Interno da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale in coerenza con il mandato di Audit predisposto e approvato dalla Giunta regionale.

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, viene redatta la relazione sull'audit svolto nell'anno precedente da trasmettere all'Orecol.

TITOLO 4

ALTRE TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Paragrafo 1

Ciclo della performance

Art. 30

(Finalità)

1. Finalità del ciclo della performance è incrementare costantemente l'efficacia dell'azione della Regione, il miglioramento dei servizi, la crescita delle competenze professionali e la valorizzazione del merito, in raccordo tra gli organi di indirizzo politico e la struttura organizzativa dell'ente.

Art. 31

(Oggetto)

1. Il ciclo performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della prestazione, organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati.
2. Gli atti di riferimento del ciclo della performance sono:
- a) le Linee guida contenute nel Programma di mandato del Presidente della Giunta regionale;
 - b) il Documento di economia e finanza regionale (DEFR);
 - c) gli Obiettivi dei Direttori regionali;
 - d) il PIAO per la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - e) i "Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance" (SMVP), approvati con Deliberazione della Giunta regionale, che stabiliscono le metodologie di valutazione di Direttori, Dirigenti e personale di categoria.

Art. 32

(Struttura competente)

1. La competenza in materia di metodologie di valutazione di Direttori, Dirigenti e personale delle categorie, ivi comprese le proposte di modifica, è attribuita alla Direzione della Giunta regionale, con il supporto dei Settori competenti in materia.
2. La valutazione dei Direttori è effettuata dalla Giunta Regionale, con il supporto del Nucleo di Valutazione e della Direzione della Giunta regionale.
3. La valutazione dei Dirigenti è effettuata dai Direttori, sulla base di una metodologia adottata dalla Giunta regionale.
4. Le metodologie di valutazione di cui ai commi 1 e 2 tengono conto del raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali e della qualità della performance individuale.

Paragrafo 2

Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Art.33

(Finalità e oggetto)

1. Il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza è svolto secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle disposizioni contenute nel PIAO e nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, per quanto compatibili.

Art. 34

(Competenza)

1. Il monitoraggio e la vigilanza dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza è svolto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Il Responsabile segnala all'organo di indirizzo politico e al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. I

direttori ed i dirigenti regionali collaborano con il Responsabile ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

3. Il monitoraggio sulle misure previste dal PIAO è trasmesso, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale all'Orecol entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Paragrafo 3

Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio

Art. 35

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di attuare le disposizioni in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e attuare idonee misure per contrastare il finanziamento del terrorismo, i Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 35 del d. lgs. n. 231/2007, anche attraverso l'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Provvedimento vigente della Unità di Informazione finanziaria per l'Italia (UIF), devono darne comunicazione al "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio", individuato nel RPCT della Giunta Regionale.

2. Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvede a valutare la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla senza ritardo all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa.

TITOLO 5

RACCORDO DEI CONTROLLI INTERNI

Paragrafo 1

Comitato di raccordo dei controlli interni

Art. 36

(Finalità)

1. Il Comitato di raccordo dei controlli interni svolge le attività di seguito indicate:

- a) raccordo dei controlli interni al fine di integrare le diverse tipologie di controllo anche nell'ottica di attuare le azioni di miglioramento proposte dall'Orecol;
- b) condivisione delle relazioni annuali sugli esiti dei controlli interni prima dell'invio all'Orecol;
- c) raccordo ai fini della redazione della relazione annuale per la Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati.

Art. 37

(Composizione e funzionamento)

1. Il Comitato è composto dai responsabili o loro delegati delle strutture di controllo della Direzione della Giunta regionale e della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, ovvero dai settori competenti in materia, di seguito indicati:

- a) Il responsabile della Direzione della Giunta regionale, con funzioni di coordinamento;
- b) il responsabile del settore Programmazione, controlli e privacy, con funzioni di supporto al coordinamento;

- c) il responsabile del settore Segreteria della Giunta;
 - d) il responsabile del settore Indirizzi e controlli società partecipate;
 - e) il responsabile del settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie;
 - f) il responsabile del settore Ragioneria;
 - g) il responsabile del settore Trasparenza e Anticorruzione.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno al fine di svolgere le funzioni di cui all'art. 36. Dell'attività del Comitato vengono informati la Giunta regionale, il Comitato di Coordinamento della Giunta regionale e l'Organismo regionale di controllo collaborativo (Orecol).

TITOLO 6 INDIRIZZI, RACCORDO E PUBBLICITÀ

Paragrafo 1 Organismo regionale di controllo collaborativo (ORECOL)

Art. 38 (Finalità)

1. Ai sensi della legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 (Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo - ORECOL), l'Organismo di controllo collaborativo, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 27/2021, svolge le funzioni previste dalla legge regionale medesima secondo il relativo secondo il relativo piano annuale delle attività, fornendo indirizzi e linee guida sullo svolgimento dei controlli interni.
2. L'Orecol, entro il mese di marzo di ciascun anno, redige e trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale la relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 39 (Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e con gli altri soggetti titolari di funzioni di controllo)

1. Al fine di favorire l'integrazione tra le diverse attività di controllo interno, l'Orecol, così come previsto dall'art. 4 della l.r. n. 27/2021, opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, con il Nucleo di valutazione e con il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 40 (Pubblicazione delle relazioni)

1. La relazione annuale dell'Orecol e le relazioni sugli esiti dei controlli effettuati da parte dei Settori competenti, sono pubblicate in Amministrazione trasparente (nella sezione Altri contenuti-Dati ulteriori) del sito web regionale.



Allegato B

Il sistema di controllo della Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Indice generale

Articolo 1 - Finalità.....	1
Articolo 2 - Glossario terminologico.....	2
Articolo 3 – Ambito di applicazione.....	5
Articolo 4 - Tipologie di controllo.....	5
Articolo 5 – Controlli di regolarità amministrativo-contabile e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR.....	6
Articolo 6 – Controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi.....	6
Articolo 7 – Controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile al PNRR.....	7
Articolo 8 – Verifiche e attestazioni propedeutiche alla rendicontazione e al caricamento della documentazione sull'applicativo ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato.....	9
Articolo 9 – Sistema organizzativo in tema di controlli.....	9
Articolo 10 – Controlli in relazione a ruoli diversi dal Soggetto Attuatore.....	10
Articolo 11 – Controlli sui Progetti/Interventi PNC.....	10
Articolo 12 – Sintesi dei controlli.....	10

Articolo 1 - Finalità

Il presente documento ha lo scopo di illustrare, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., la disciplina del sistema dei controlli in capo al Soggetto Attuatore, ai sensi della Circolare MEF-RGS (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”* e ss.mm.ii., descrivendo le procedure e gli strumenti operativi di autocontrollo, ad implementazione della disciplina dei controlli interni di cui all'Allegato A e ad integrazione della medesima, laddove necessario.

Articolo 2 - Glossario terminologico

Si riporta, di seguito, la definizione dei principali termini tecnici ricorrenti nell'ambito del presente documento.

Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti dal PNRR.

Atti/accordi d'impegno/d'obbligo

Atti sottoscritti tra i Soggetti attuatori e l'Amministrazione centrale titolare degli interventi, o sottoscritti tra Regione Piemonte e i Soggetti Attuatori di secondo livello/Soggetti Attuatori delegati, Soggetti Realizzatori/Esecutori che specificano gli obblighi previsti dalla normativa PNRR e disciplinano i rapporti giuridici tra i sottoscrittori relativamente all'esecuzione dei Progetti/Interventi.

Autocontrollo

Insieme di procedure e strumenti operativi in capo al Soggetto Attuatore finalizzati a garantire il presidio dell'esecuzione e dell'avanzamento finanziario dei Progetti, distinto dall'attività di controllo svolta dalle Unità di Missione delle Amministrazioni centrali titolari delle Misure PNRR e dagli altri soggetti all'uopo designati nell'ambito della governance PNRR nazionale (ad es. Organismo indipendente di audit del MEF).

Beneficiario

Soggetto che riceve contributi PNRR per la realizzazione di Progetti/Interventi.

Conflitto d'interesse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1046/2018, richiamato dall'art. 22, del Regolamento (UE) n. 2021/241, sussiste una situazione di conflitto d'interesse: "[...] quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona che partecipa all'esecuzione del bilancio è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto".

Corruzione

Comportamento illecito, sanzionato penalmente dal Codice penale ai sensi degli artt. 318 e ss. Tale fattispecie sussiste quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per aver omesso/ritardato o per omettere/ritardare o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.

CUP

Il "Codice Unico di Progetto" (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico; su di esso è impostato il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" e la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



 REGIONE
PIEMONTE

Doppio finanziamento

Il doppio finanziamento è la duplicazione indebita del sostegno fornito per la copertura di un medesimo costo, situazione che si configura nei casi in cui la stessa voce di bilancio sia alimentata da almeno due (o più) programmi e strumenti dell'Unione. Questa fattispecie è espressamente vietata dall'art. 9, del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Frode

Comportamento illecito con il quale si mira a eludere precise disposizioni normative di fonte europea o nazionale. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la frode in materia di spese “è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”.

Milestone

Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale.

Missione

Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e **articolata** in componenti. Le missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento.

Misura

Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.

PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e s.m.i.

PNC

Il Piano Nazionale Complementare, istituito con il D.L. n. 59 del 6 maggio 2021 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021), integra il PNRR con risorse nazionali, finanzia tutti i progetti ritenuti validi per la ripartenza nazionale e non coperti da sovvenzioni e prestiti del RRF (Recovery and Resilience Facility).

Principio “Do Not Significant Harm” (“Non arrecare un danno significativo”) – DNSH

Principio definito all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852. Gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, che deve essere verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Progetto/Intervento

Insieme di attività e/o procedure nell’ambito del PNRR, identificato attraverso un CUP. Il Progetto/Intervento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura a cui si riferisce e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Rendicontazione delle spese

Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del Soggetto attuatore o del Soggetto attuatore di secondo livello/delegato, tramite la trasmissione all’Amministrazione centrale titolare degli interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute. Tale attività ricomprende la rendicontazione delle spese sostenute e/o dei costi esposti (per Opzioni di Costo Semplificate).

Rendicontazione di Milestone e Target

Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (Milestone e Target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto.

Si.Ge.Co.

Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) illustra la struttura organizzativa, gli strumenti operativi e le procedure definite per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza delle Amministrazioni centrali titolari delle Misure PNRR.

Sistema ReGiS

Sistema informatico, di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi Soggetti coinvolti nella governance del PNRR.

Soggetto Attuatore

Soggetto pubblico responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei Progetti/Interventi finanziati dal PNRR. In particolare, l’art 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 specifica che *“alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*.

Soggetto Attuatore di secondo livello/Soggetto Attuatore delegato

I Soggetti Attuatori, per l'attuazione dei Progetti/Interventi PNRR di cui sono responsabili, possono avvalersi di altri Soggetti, detti Soggetti Attuatori di secondo livello o Soggetto Attuatori delegati, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi.

Soggetto Realizzatore/Esecutore

Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione dei Progetti/Interventi (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto Attuatore e/o dal Soggetto Attuatore di secondo livello/delegato nel rispetto della normativa unionale e nazionale applicabile.

Target

Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata Misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite indicatori ben specificati.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Quanto previsto nel presente documento si applica a tutti i Progetti/Interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR (di seguito anche “Progetti/Interventi PNRR”) rispetto ai quali la Regione Piemonte riveste il ruolo di Soggetto Attuatore. Il sistema di procedure e strumenti operativi di autocontrollo si applica all'azione dell'Amministrazione regionale e, laddove previsto sulla base degli Atti/Accordi d'impegno/d'obbligo sottoscritti, nei confronti di altri soggetti che siano a vario titolo responsabili dell'attuazione o della realizzazione dei Progetti/Interventi (Soggetti Attuatori di secondo livello/delegati, beneficiari e Soggetti Realizzatori/Esecutori).

Articolo 4 - Tipologie di controllo

Il sistema di procedure e strumenti operativi di autocontrollo sui Progetti/Interventi PNRR, ad opera del Soggetto Attuatore, si articola nelle seguenti tipologie:

- controlli di regolarità amministrativo-contabile e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse;
- controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi;
- controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile al PNRR;
- verifiche e attestazioni propedeutiche alla rendicontazione e al caricamento della documentazione sull'applicativo ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato.

La maggior parte dei controlli inclusi nel suddetto sistema è già prevista dalla normativa vigente e pertanto trattata dal sistema regionale dei controlli di cui all'allegato A, come elencati nel relativo articolo 3 “Tipologie di controllo”:

- a controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo);
- b controllo di regolarità contabile;

- c controllo di legittimità;
- d controllo di gestione;
- e controllo strategico;
- f controllo sulle società partecipate;
- g controllo analogo;
- h audit interno;
- i valutazione delle prestazioni del personale dirigente;
- l monitoraggio e vigilanza sull'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione previsto nell'apposita sezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
- m valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse al gestore ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Il sistema di procedure e strumenti operativi di autocontrollo previsti nell'ambito dell'attuazione dei Progetti/Interventi PNRR viene illustrato nei seguenti articoli, con specifico collegamento alla disciplina generale dei controlli regionali illustrata nell'Allegato A, laddove pertinente.

Ad essi si aggiunge un'azione rafforzativa di sistema, che nell'ambito delle attività previste a seguito della sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza, è finalizzata a sviluppare una collaborazione a salvaguardia della legalità nell'utilizzo delle risorse derivanti dal PNRR. e a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 241/2021.

Articolo 5 – Controlli di regolarità amministrativo-contabile e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR

I controlli di regolarità amministrativo-contabile e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR sono ricompresi nelle tipologie di controllo di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'art. 3 "Tipologie di controllo" dell'allegato A alla presente Deliberazione:

- a controllo di regolarità amministrativa: relativamente al controllo preventivo, la disciplina applicabile è dettata dagli artt. 4 "Finalità", 5 "Oggetto e modalità", 6 "Struttura competente" dell'allegato A alla presente Deliberazione; relativamente al controllo successivo, la disciplina applicabile è dettata dagli artt. 13 "Finalità", 14 "Oggetto", 15 "Struttura competente", 16 "Campionamento" dell'allegato A alla presente Deliberazione;
- b controllo di regolarità contabile: la disciplina applicabile è dettata dagli artt. 7 "Finalità", 8 "Oggetto e modalità", 9 "Struttura competente" dell'allegato A alla presente Deliberazione;
- c controllo di legittimità: la disciplina applicabile è dettata dagli artt. 10 "Finalità", 11 "Oggetto e modalità", 12 "Struttura competente" dell'allegato A alla presente Deliberazione.

Tali controlli rispondono alle finalità elencate nell'allegato A alla presente Deliberazione e le strutture competenti per l'esecuzione degli stessi sono quelle ivi indicate.

Articolo 6 – Controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi

I controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi sono previsti all'art. 3, comma 1, lett. l) e m) e agli artt. 33 "Finalità e oggetto" e 34 "Competenza" dell'allegato A alla presente Deliberazione.



La Regione Piemonte è dotata di un sistema antifrode articolato, in attuazione della normativa nazionale, in particolare in materia di trasparenza, anticorruzione e antiriciclaggio. Al fine di rispondere pienamente a quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 2021/241 e alla normativa specifica PNRR, tali controlli sono attuati con le seguenti modalità:

- a al fine di prevenire la corruzione e contrastare il rischio corruttivo, si prevede, a monte, di integrare la mappatura già prevista nell'ambito della procedura stabilita dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), anche con riferimento alle misure PNRR di competenza regionale. Tale mappatura consente di individuare i processi e i procedimenti che, per loro caratteristica, possono essere oggetto di un rischio corruttivo, al fine di procedere all'autovalutazione del medesimo e all'individuazione di eventuali misure di mitigazione conseguenti. L'attività di mappatura è svolta dai Settori regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, cui segue l'attività di monitoraggio e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) e m) e di cui all'art. 33 "Finalità e oggetto", svolta secondo quanto indicato all'art. 34 "Competenza" dell'allegato A alla presente deliberazione;
- b al fine di appurare l'assenza di conflitto di interessi, si prevedono:
 - l'acquisizione di specifiche dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interesse per coloro che sono coinvolti nell'attuazione dei Progetti/Interventi PNRR, secondo le indicazioni delle diverse Amministrazioni centrali titolari dei Progetto/Interventi. L'attività è svolta dai Settori regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR;
 - l'applicazione dei controlli previsti dal vigente P.I.A.O., anche alle dichiarazioni acquisite nel contesto dell'attuazione dei Progetti/Interventi PNRR. L'attività è svolta dal Settore regionale "Trasparenza e anticorruzione";
- c per quanto concerne il controllo sull'individuazione del titolare effettivo, si prevedono:
 - come definito dal D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n.125/2019 e in applicazione della citata Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e della Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par.2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*", l'acquisizione di specifiche dichiarazioni riguardanti l'identificazione del titolare effettivo oppure la verifica dell'acquisizione di tali dichiarazioni da parte dei Soggetti Attuatori delegati/beneficiari e la successiva attestazione sul sistema informativo ReGiS della raccolta dei dati sulle titolarità effettive. L'attività è svolta dai Settori regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR.

Articolo 7 – Controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile al PNRR

I controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile al PNRR sono peculiari e, pertanto, richiedono l'integrazione della disciplina generale prevista nell'Allegato A alla presente Deliberazione; essi si sostanziano in:



- a controlli in merito alla verifica sul raggiungimento di Milestone e Target associati alle diverse Misure di cui al Regolamento (UE) n. 2106/2021 (che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza), all'Allegato alla Decisione del Consiglio di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (c.d. *Operational Arrangements*), nonché in ottemperanza alla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21/06/2022, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*" e alle allegate "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR*" e alla Circolare MEF-RGS n. 30 del 11/08/2022 e alle allegate "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e ss.mm.ii.;
- b controlli in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale di cui alla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21/06/2022 ed alle allegate "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR*", nonché alla Circolare MEF-RGS n. 30 del 11/08/2022 ed alle allegate "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e ss.mm.ii.;
- c controlli in merito alla verifica del rispetto del principio del DNSH, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/58 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e alla Circolare MEF-RGS n.32 del 30/12/2022, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*", e al suo Allegato contenente la "*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*", nonché alla Circolare MEF-RGS n. 30 del 11/08/2022 e alle allegate "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e ss.mm.ii.;
- d controlli in merito alla verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile, di cui all'art. 47 del D.l. 77/2021 ss.mmi. e di cui al Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2021 e al suo allegato contenente le "*Linee guida linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*", nonché alla Circolare MEF-RGS n. 30 del 11/08/2022 e alle allegate "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e ss.mm.ii..

Si precisa che le modalità di attuazione dei predetti controlli sono disciplinate, in particolare, dalle sopracitate Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, Circolare MEF-RGS n.32 del 30/12/2022 e Circolare MEF-RGS n.27 del 15 settembre 2023 e dalle ulteriori indicazioni, procedure e strumenti forniti dal MEF e dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR (Si.Ge.Co., Manuali operativi, checklist, Linee guida/Indicazioni operative applicabili per i Soggetti Attuatori), cui si rimanda integralmente.

Le procedure e gli strumenti operativi di autocontrollo in capo ai Soggetti Attuatori sono applicati dalle Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna.

Articolo 8 – Verifiche e attestazioni propedeutiche alla rendicontazione e al caricamento della documentazione sull'applicativo ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato

I controlli amministrativo-contabili sulla documentazione relativa alla rendicontazione sono previsti dalla normativa vigente e pertanto trattati dal sistema regionale dei controlli di cui all'allegato A, e in particolare, dall'articolo 3 "Tipologie di controllo", lettere a) e b) (controllo amministrativo e controllo contabile).

Per quanto riguarda invece la rendicontazione e il caricamento della documentazione, le procedure e gli strumenti operativi di autocontrollo, si sostanziano, in:

- a verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute, ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di semplificazione dei costi (OCS), nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Amministrazioni centrali titolari, tramite l'esame della documentazione contabile.
- b attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla Misura considerata, dei principi trasversali e del principio del DNSH, da caricarsi su ReGiS, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n.32 del 30/12/2022.
- c verifica in merito all'assenza di doppio finanziamento e relativa attestazione; si veda, in particolare, la Circolare MEF-RGS n.33 del 31/12/2021, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*".

Si precisa che le modalità di rendicontazione e caricamento dei documenti sono disciplinate, in particolare, dalle sopracitate Circolare MEF-RGS n. 33 del 31/12/2021, Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, Circolare MEF-RGS n. 32 del 30/12/2022 e Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e dalle ulteriori indicazioni, procedure e strumenti forniti dal MEF e dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR (Si.Ge.Co., Manuali operativi, checklist, Linee guida/Indicazioni operative applicabili ai Soggetti Attuatori), cui si rimanda integralmente. Tali attività, in capo ai Soggetti Attuatori, sono svolte dalle Direzioni/Settori regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna.

Articolo 9 – Sistema organizzativo in tema di controlli

Le Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR definiscono e formalizzano con propri provvedimenti le procedure e gli strumenti operativi, nonché il sistema organizzativo finalizzato ad assicurare l'espletamento dei controlli di cui agli artt. 7 e 8 del presente documento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



 REGIONE
PIEMONTE

Articolo 10 – Controlli in relazione a ruoli diversi dal Soggetto Attuatore

Per quanto concerne i controlli relativi ai Progetti/Interventi rispetto ai quali la Regione Piemonte svolge un ruolo diverso da quello di Soggetto Attuatore, si rinvia alle disposizioni delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR ed agli Atti/Accordi d'impegno/d'obbligo sottoscritti.

Articolo 11 – Controlli sui Progetti/Interventi PNC

Per quanto riguarda i Progetti/Interventi finanziati esclusivamente dal PNC, si applicano l'Allegato A alla presente deliberazione, unitamente alle disposizioni delle Amministrazioni centrali di riferimento. Ai Progetti/Interventi cofinanziati da risorse a valere sul PNRR e sul Piano Nazionale Complementare (PNC) si applicano le medesime regole di cui al presente documento.

Articolo 12 – Sintesi dei controlli

Allo scopo di rendere più agevole l'individuazione delle procedure, degli strumenti operativi di autocontrollo da svolgere e delle attestazioni dei soggetti responsabili, si riporta la seguente tabella di sintesi.

In corrispondenza di ciascuna attività di autocontrollo, richiesta nell'ambito dell'attuazione del PNRR (cfr. colonne 1 e 2 della seguente tabella), per ciascun tema specifico (cfr. colonna 3), sono indicate le procedure/azioni già presenti nella disciplina regionale generale sui controlli interni - come dettagliati nell'Allegato A alla presente Deliberazione - e le eventuali integrazioni previste per il PNRR (cfr. colonna 4). Infine, nella colonna 5, sono indicati i soggetti responsabili del loro svolgimento.



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
Controlli di regolarità amministrativo-contabile e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR	La regolarità delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR riguarda tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse (es. procedure di gara/affidamento a cui le spese afferiscono, impegni giuridicamente vincolanti da cui discendono le spese quali contratti/convenzioni/incarichi nonché atti amministrativo-contabili e fiscali quali ad es. impegni contabili, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese).	I LIVELLO - Controllo di regolarità amministrativa	Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. a) e disciplinata dagli artt. 4, 5 e 6 dell'allegato A alla presente Deliberazione.	► Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione
		I LIVELLO - Controllo di regolarità contabile	Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b) e disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 dell'allegato A alla presente Deliberazione.	► Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione
		I LIVELLO - Controllo di legittimità	Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c) e disciplinata dagli artt. 10 e 11 dell'allegato A alla presente Deliberazione.	► Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
<p>(Segue) Controlli di regolarità amministrativo-contabile e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR</p>	<p>(segue)</p>	<p>II LIVELLO - Controllo successivo amministrativo</p>	<p>Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 1, comma 3, lett. a) e disciplinata nel Titolo 3 ("Controlli di secondo livello"), par. 1 "Controllo successivo amministrativo", in particolare dagli artt. 13, 14, 15 e 16 dell'allegato A alla presente Deliberazione.</p>	<p>► Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione</p>
		<p>Ulteriori controlli previsti nel sistema dei controlli interni eventualmente estesi al PNRR</p>		
		<p>II LIVELLO - Controllo di gestione</p>	<p>Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d), e dagli artt. 17,18,19,20 dell'allegato A alla presente Deliberazione.</p>	<p>► Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione</p>
		<p>II LIVELLO - Audit Interno</p>	<p>Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dagli artt. 27, 28, 29 "audit interno" dell'allegato A alla presente Deliberazione.</p>	<p>► Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione</p>



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
Controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi	Il Soggetto Attuatore (sia esso pubblico o privato) è tenuto, in primo luogo, a fornire all'Amministrazione Centrale una generale rassicurazione in merito alla presenza all'interno della propria struttura di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative che per la PA discendono dall'applicazione della Legge anticorruzione L. 190/2012 e successive disposizioni normative, come più diffusamente indicato nel paragrafo 3.2 sopra dal DPR n. 62/2013 e dal d.lgs. 165/200; politiche di etica e integrità, ovvero norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione" adottati da Enti/aziende al fine di gestire e ridurre il rischio di reati contemplati nel d.lgs. 231/2001).	Gestione sistema antiriciclaggio	Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 35 dell'allegato A alla presente Deliberazione.	► Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione
		Controlli volti a prevenire la corruzione e contrastare il rischio corruttivo	Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 3, comma 3, lett. 1) e disciplinata dagli artt. 33 e 34 dell'allegato A alla presente Deliberazione: Estensione della mappatura prevista all'interno della Sezione 2 del vigente PIAO (sottosezione 2.3 e appendice A.3 correlata) ai Progetti/Interventi PNRR. Attività di monitoraggio e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lett. l), m) e di cui all'art. 33 "Finalità e oggetto", svolta secondo quanto indicato all'art. 34 "Competenza" dell'allegato A alla presente deliberazione.	► Settori regionali responsabili del Progetto/Intervento PNRR (Si tratta dei Settori individuati quali soggetti attuatori) ► Settore regionale SA0001 "Trasparenza e anticorruzione"
		Controllo sul conflitto di interesse	Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo rientra nelle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e agli artt. 4, 5 e 6 dell'allegato A alla presente Deliberazione.	



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
<p>(Segue) Controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi</p>	<p>(segue) Su richiesta dell'Amministrazione Centrale titolare di misure PNRR o di altri competenti organi di audit e/o controllo, il Soggetto Attuatore fornisce idonea documentazione circa l'esistenza e la corretta implementazione di tutte le misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative previste dalla normativa vigente o dalla regolamentazione interna.</p>	<p>(segue) Controllo sul conflitto di interesse</p>	<p>Si prevede l'acquisizione di specifiche dichiarazioni relative al conflitto di interesse per il PNRR secondo le indicazioni delle diverse Amministrazioni centrali titolari.</p> <p>I controlli previsti dal vigente PIAO sono applicati anche al PNRR, tramite l'implementazione delle misure previste all'interno della Sezione 2 del PIAO (sottosezione 2.3 e appendice A.3 correlata)sulle dichiarazioni già acquisite in applicazione del medesimo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Settori regionali responsabili del Progetto/Intervento PNRR ▶ Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione
		<p>Valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse al gestore ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.</p>	<p>Integrazione non necessaria, in quanto tale tipologia di controllo è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. m) e disciplinata dagli artt. 35, 36 e 37 ("normativa antiriciclaggio"), dell'allegato A alla presente Deliberazione.</p> <p>Comprova dell'implementazione del controllo: esistenza di procedure interne (circolare regionale e indicazioni interne) ed evidenze della gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette, come definite dalla normativa antiriciclaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Settori regionali responsabili del Progetto/Intervento PNRR ▶ Soggetti responsabili ai sensi dell'allegato A della presente Deliberazione



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
<p>(Segue) Controlli volti alla prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi</p>	<p>(segue)</p>	<p>Controllo per l'individuazione del titolare effettivo</p>	<p>Acquisizione di specifiche dichiarazioni riguardanti l'identificazione del titolare effettivo oppure la verifica dell'acquisizione di tali dichiarazioni da parte dei Soggetti attuatori delegati/beneficiari e successiva attestazione sul sistema informativo ReGiS della raccolta dei dati sulle titolarità effettive, come definito dal D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n.125/2019 e in applicazione della Circolare MEF-RGS n. 30/2022 e della Circolare MEF-RGS n. 27/2023.</p>	<p>► Settori regionali responsabili del Progetto/Intervento PNRR</p>
		<p>Controllo relativo ad assenza di doppio finanziamento</p>	<p>Per tale tipologia di controllo si rimanda al controllo relativo all'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto. Il Soggetto attuatore controlla che i giustificativi di spesa riportino il codice unico di progetto (CUP), il codice identificativo gara (CIG), i conti correnti per la tracciabilità dei flussi finanziari, il riferimento al titolo dell'intervento, al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU. Tali verifiche devono essere effettuate a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa da parte del percettore del pagamento e comunque prima della loro registrazione su ReGiS (vedi <i>infra</i>).</p>	<p>► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).</p>



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
<p>Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle misure del PNRR</p>	<p>Con la locuzione “rispetto delle condizionalità” si fa riferimento a quanto riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell’Allegato al CID sia nella descrizione della singola misura sia nella colonna “<i>Descrizione di ogni traguardo e obiettivo</i>” di ciascun Milestone e Target; - nell’allegato I degli <i>Operational Arrangements</i> nel campo “<i>Meccanismo di verifica</i>” e nel campo “<i>Ulteriori Specificazioni</i>” per ciascun Milestone e Target; - nell’allegato II degli <i>Operational Arrangements</i> nel cui ambito sono previsti, per alcuni Milestone e/o Target, i così detti “<i>Monitoring steps</i>”. <p>Fanno parte delle condizionalità i contributi che gli interventi devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento e il rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma Procedurale che ciascuna Amministrazione ha inserito in ReGis per ogni misura del PNRR.</p> <p>I singoli progetti devono essere in grado di garantire che siano rispettati a livello di misura i vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 paragrafo 4 lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, con l’assegnazione in fase di programmazione della relativa categoria di costo di cui</p>	<p>Verifica sul raggiungimento di Milestone e Target associati alla Misura</p>	<p>La disciplina regionale, di cui all’Allegato A alla presente Deliberazione, non prevede tale tipologia di controllo, peculiare al PNRR, e perciò se ne richiama la disciplina prevista.</p> <p>Si vedano, in particolare, il Reg. (UE) 2106/2021 sugli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, l’Allegato alla Decisione del Consiglio di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (c.d. <i>Operational Arrangements</i>), così come modificato dalla Decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 e la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21/06/2022, nonché la Circolare MEF-RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 e il suo allegato “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori.”</p>	<p>► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l’organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).</p>



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
<p>(Segue) Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle misure del PNRR</p>	<p>all'allegato VI e VII del Regolamento (UE) 2021/241, in base a quanto condiviso con la Commissione Europea, e con l'associazione del pertinente avanzamento finanziario ammissibile in fase attuativa. È inoltre necessario verificare l'eventuale contributo del singolo progetto all'indicatore comune associato alla misura previsto dal PNRR (ai sensi del Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in particolare del suo Allegato). Per quanto concerne il rispetto del principio del DNSH, è opportuno che i soggetti attuatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indirizzino, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza; - adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - attestino nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e producano la documentazione necessaria per eventuali controlli. 	<p>Verifica del rispetto delle tempistiche legate al cronoprogramma procedurale</p>	<p>La disciplina regionale, di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione, non prevede tale tipologia di controllo, peculiare al PNRR, e perciò se ne richiama la disciplina prevista. Si vedano, in particolare, il Reg. (UE) 2106/2021 sugli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, l'Allegato alla Decisione del Consiglio di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (c.d. <i>Operational Arrangements</i>), così come modificato dalla Decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 e la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21/06/2022, nonché Circolare MEF-RGS n.30 dell'11 agosto 2022 e il suo allegato "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori."</p>	<p>► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).</p>
		<p>Verifica del rispetto del principio DNSH</p>	<p>La disciplina regionale, di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione, non prevede tale tipologia di controllo, peculiare al PNRR, e perciò se ne richiama la disciplina prevista. Si vedano, in particolare, il Reg. (UE) 2021/58 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento</p>	<p>► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo</p>



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
<p>(Segue) Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle misure del PNRR</p>	<p>Per ulteriori elementi di natura attuativa ed operativa, cfr. Allegati 1 e 2 alla Circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021. Per il rispetto dei principi trasversali i soggetti attuatori devono inserire l'eventuale acquisizione di attestazioni/dichiarazioni in riferimento ai principi trasversali PNRR relativi al Progetto (parità di genere, politiche per i giovani), nonché prevedere specifiche sezioni del bando/capitolato relative a specifici elementi di attenzione come l'inclusione di giovani e donne nella progettazione e realizzazione dei progetti e le relative modalità di controllo e verifica. Ciò in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 47 del Decreto Legge n. 77/2022 ed oggetto di monitoraggio da parte di ANAC.</p>		<p>sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e a Circolare MEF-RGS n.32 del 30/12/2022 e il suo Allegato contenente la “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.</p>	<p>livello/delegati).</p>
		<p>Verifica del rispetto dei principi di parità di genere e occupazione giovanile</p>	<p>La disciplina regionale, di cui all’Allegato A alla presente Deliberazione, non prevede tale tipologia di controllo, peculiare al PNRR, e perciò se ne richiama la disciplina prevista. Si vedano, in particolare, l’art.47 del D.Ll. 77/2021 ss.mm.i e il Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2021 e il suo allegato contenente le “Linee guida linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, nonché la Circolare MEF-RGS n.30 dell’11 agosto 2022 e il suo allegato “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”.</p>	<p>► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l’organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).</p>



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
Verifiche e attestazioni propedeutiche alla rendicontazione delle spese sostenute sul sistema informativo utilizzato (ReGiS)	A seguito dell'effettivo sostenimento della spesa (ossia dopo il pagamento) o della maturazione dei costi (nel caso di OSC) - anche preliminarmente alla rendicontazione delle spese e alla trasmissione del Rendiconto di Progetto - il soggetto attuatore provvede a caricare su ReGIS tutti i dati e le informazioni relative alle spese sostenute (es. fatture o altri giustificativi di spesa, atti di liquidazione e di pagamento) nonché eventuali altre informazioni, dati e/o documenti probatori richiesti nei manuali di dettaglio procedure e/o linee guida specifiche elaborate dalle singole Amministrazioni Centrali titolari di intervento a favore dei propri Soggetti Attuatori.	Verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute, ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di semplificazione dei costi (OCS)	Attestazioni sui controlli previsti dal Reg. (UE) 2106/2021, dall'Allegato alla Decisione del Consiglio di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (c.d. <i>Operational Arrangements</i>), così come modificato dalla Decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 e la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21/06/2022, nonché dalla Circolare MEF-RGS n.30 dell'11 agosto 2022 e dal suo allegato " <i>Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori.</i> ".	► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).
		Attestazione del corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile	A fronte dei controlli di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) dell'allegato A alla presente deliberazione, nell'ambito della fase di rendicontazione, è necessario dare atto del controllo effettuato.	► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).



1. Tipologia di controllo	2. Descrizione da Circolare MEF-RGS n. 30/2022	3. Tema specifico del controllo	4. Procedure e azioni già previste ed eventuali integrazioni	5. Soggetto responsabile
<p>(Segue) Verifiche e attestazioni propedeutiche alla rendicontazione delle spese sostenute sul sistema informativo utilizzato (ReGiS)</p>	<p>(segue)</p>	<p>Attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH</p>	<p>A fronte dei controlli sul rispetto del DNSH, nell'ambito della fase di rendicontazione, è necessario dare atto del controllo effettuato.</p>	<p>► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).</p>
		<p>Verifica e attestazione assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto</p>	<p>A fronte delle verifiche effettuate nell'ambito dei controlli relativi all'assenza di doppio finanziamento, nell'ambito della fase di rendicontazione è necessario dare atto del controllo effettuato.</p>	<p>► Direzioni regionali responsabili dei Progetti/Interventi PNRR, secondo l'organizzazione interna di ciascuna (verifica diretta o tramite i soggetti attuatori di secondo livello/delegati).</p>